

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5096

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, SINISCALCHI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche

Presentata il 10 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La prima proposta di legge per una Commissione d'inchiesta su « tangentopoli » fu presentata nel dicembre 1992 a prima firma onorevole Pecoraro Scanio e fu sottoscritta da decine di deputati. Il 7 luglio 1993 la Camera dei deputati la approvò con 380 voti a favore, 4 astenuti e nessuno contrario. Ma molti parlamentari e soprattutto esponenti dell'allora pentapartito bloccarono al Senato della Repubblica il provvedimento. Lo scioglimento delle Camere annullò il lavoro svolto.

Nel 1994 fu nuovamente presentata una proposta di legge in materia, anche questa volta a firma onorevole Pecoraro Scanio e con adesione di decine di altri deputati, ma non si riuscì nemmeno a calendarizzare il provvedimento.

Anche nella XIII legislatura, il 13 maggio del 1996, fu ripresentata la proposta di legge n. 784 per l'istituzione di una Commissione di inchiesta sempre finalizzata a chiarire le vicende relative agli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche. In tale occasione si rinunciò a raccogliere ulteriori adesioni anche perché dopo pochi mesi intervennero sia la Commissione dei « saggi » anticorruzione e di seguito la Commissione speciale « anticorruzione » che con grande difficoltà ha comunque licenziato alcune importanti proposte.

Solo in pieno 1998 sono state presentate proposte di legge in materia dal centro-destra, e Forza Italia a scoperto l'importanza della Commissione su « tangentopo-

li » che, dopo il fallimento della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, diviene addirittura « condizione per riprendere il dialogo sulle riforme ». Una scoperta tardiva e palesemente strumentale, considerato che alcuni esponenti di Forza Italia precisano pubblicamente che la Commissione deve occuparsi più di come la magistratura ha indagato su tangentopoli piuttosto che del rapporto tra politici, pubbliche amministrazioni ed affari. Si avrebbe quindi il seguente paradosso: a più di sei anni da quel 17 febbraio 1992, che dai *mass media* viene considerato la data di « mani pulite », il Parlamento avvierebbe con ritardo enorme un'inchiesta ma si occuperebbe, invece che della corruzione, del perché e del come la magistratura ha « osato » indagare sulla corruzione pubblica.

Per non essere confusi con un'operazione palesemente strumentale il 7 luglio (esattamente cinque anni dopo l'approvazione della proposta diretta a istituire una vera Commissione sulla corruzione) si è deciso di ritirare la proposta di legge n. 784 del 13 maggio 1996 e ripresentarla, con alcune modifiche dirette a precisare i confini del potere di inchiesta in modo da evitare ogni distorsione, e in ultima analisi profili di incostituzionalità.

I risultati del dibattito svolto alla Camera dei deputati sembrano aver chiarito che la Commissione dovrà accertare i rapporti tra politica ed affari, ma è essenziale che dalla stessa legge istitutiva emerga la continuità con il lavoro svolto dalla Commissione speciale « anticorruzione » e la chiara esclusione di iniziative lesive dell'indipendenza della magistratura.

Il testo che si ripresenta contempla quindi due precisazioni rispetto alla proposta precedente. Occorre in definitiva sottolineare come lo specifico intento dei firmatari della presente proposta di legge fin dal 1992 sia stato quello di accertare il meccanismo dell'illecito arricchimento e proporre strumenti che facilitano la confisca di tali profitti. In sostanza si propone di dare minor spazio alle improbabili pene carcerarie e maggiore spazio alle sanzioni patrimoniali effettive, che sono quelle davvero temute dai corrotti.

Giova ribadire che l'obiettivo dei presentatori della presente proposta di legge è quello di fare chiarezza sulla corruzione e non quello di utilizzare l'istituenda Commissione né per delegittimare tutti, né per formalizzare in modo surrettizio uno strumento che punti all'amnistia per i reati di « tangentopoli ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare ed esaminare i fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici ed amministrativi, delle imprese private e pubbliche e nei reciproci rapporti. La Commissione, in particolare, ha il compito di accertare:

a) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti in relazione a funzioni pubbliche ed a cariche politiche, anche ai fini della individuazione di strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione ed esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati;

c) l'effettiva attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti;

d) l'esatta configurazione e la portata dei rapporti tra responsabili pubblici, politici e amministrativi, a livello nazionale e locale, e la tutela di interessi privati, in particolare di carattere imprenditoriale e finanziario.

2. La Commissione tiene conto dell'attività svolta dalla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, istituita dalla Camera dei deputati nella XIII legislatura.

3. Le indagini della Commissione non possono riguardare in alcun modo, le attività processuali espletate dagli uffici giudiziari nel perseguire i reati contro la pubblica amministrazione, né possono interferire con le competenze esclusive e con le modalità di esercizio dell'azione penale dell'autorità giudiziaria.

4. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7 una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, al fine di ripristinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi ed il sistema delle imprese. La Commissione propone in particolare:

a) le modificazioni alla disciplina in materia di procedimenti amministrativi atti a prevenire ulteriori violazioni delle norme penali ed amministrative;

b) le misure atte a garantire migliori forme di controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari dei pubblici uffici, una più efficace repressione dei fenomeni di loro illecito arricchimento e le eventuali modifiche da apportare alla legge 5 luglio 1982, n. 441;

c) gli strumenti per assicurare la devoluzione allo Stato, anche attraverso misure cautelari reali indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, dei patrimoni posseduti anche per interposta persona dai responsabili delle violazioni di cui al comma 1, prevedendo particolari benefici per chi si autodenunci e restituisca i beni illecitamente posseduti.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei

componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei citati componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

ART. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commis-

sioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Re-

pubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

